

Omissis

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 27 febbraio 2017, ha confermato la sentenza del Tribunale di macerata in composizione monocratica del 19 febbraio 2016, con la quale V.V. è stato condannato, riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di un anno e mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui al *D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5*, perchè nella qualità della ditta individuale omonima di commercio di autoveicoli con sede in (OMISSIS), al fine di evadere le imposte, ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2006 (per IVA evasa pari ad Euro 190.480,00).

2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza, lamentando:

1) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, per l'assoluta inconsistenza degli elementi probatori erroneamente valutati dai giudici di merito. Il reddito evaso sarebbe stato accertato in via presuntiva facendo riferimento al prospetto VIES (dati intracomunitari) e anche tenuto conto delle indagini dei Carabinieri che avevano provveduto all'escussione dei singoli acquirenti delle auto vendute, con evidente possibilità di duplicazione degli importi rideterminati dal funzionario dell'Agenzia delle entrate. Non sarebbero stati acquisiti gli accertamenti dei carabinieri, nè ascoltati i verbalizzanti; nè è stata valutata la circostanza che le vetture importate erano usate. Tale contraddizione nella quale sarebbero incorsi i giudici emerge con chiarezza dal capo di imputazione di altro procedimento per truffa ai danni dello Stato pendente innanzi alla Corte di cassazione, nel quale si contesta che le auto erano per l'appunto usate;

2) Mancata assunzione di una prova decisiva, afferente la richiesta di assumere informazioni circa il menzionato procedimento penale per truffa, in relazione ai capi di imputazione che si allegano, dal quale si evince che il V. operava quale mandatario privato per conto degli acquirenti in ordine alle auto usate, per cui l'obbligo di versamento IA e l'obbligo di dichiarare redditi, semmai, doveva essere riferito alla solo commissione erogata dal cliente per tale attività di mediazione: pertanto è necessario disporre la riunione del presente procedimento con quello in svolgimento alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, pendente in Cassazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, nonostante il ricorrente abbia, infatti, proposto impugnazione censurando erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, va rilevato che l'articolazione del ricorso mira, nella sostanza ad indurre questa Corte ad una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), rilettura che è preclusa all'ambito del

giudizio di legittimità, nel quale non può essere operata un'autonoma valutazione da sovrapporre a quella compiuta dai giudici di merito o una possibile interpretazione e ricostruzione alternativa dei fatti, suggerita dal ricorrente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Bosco, Rv. 234148), il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili.

2. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Pertanto, "la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto" (Cfr. Sez. 2, n. 18163 del 6/5/2008, Ferdico, Rv. 239789). Di contro, solo esaminando il compendio probatorio nel suo complesso, all'interno del quale ogni elemento è stato contestualizzato è possibile verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione.

3. Alla luce dei principi sopra richiamati, questa Corte ritiene che, con motivazione congrua e priva di smagliature logiche, la sentenza impugnata abbia dato conto in maniera chiara delle ragioni che hanno indotto ad affermare la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, ritenendo prive di pregio le doglianze proposte dalla difesa, peraltro, meramente ripetitive di quelle già espresse con riferimento alla sentenza di primo grado. Infatti la Corte territoriale ha dato conto della presenza di elementi probatori a carico del V., in ordine alla importazione di auto per l'importo complessivo di Euro 413,572 Euro per l'anno 2006 oggetto dell'imputazione e riconosciuto in sentenza, importo risultante dal VIES e della presenza di elementi di prova circa l'attività di rivendita in territorio nazionale di tali veicoli svolta dal ricorrente.

4. Quanto poi all'asserita contraddizione tra i fatti come riconosciuti nella sentenza impugnata e gli addebiti ascritti nei capi di imputazione di una sentenza del Tribunale di Ancona, peraltro inserita nel corpus del ricorso in copia incompleta, la censura oltre che generica e priva del requisito della completezza, risulta del tutto smentita dal tempus commissi delicti ivi indicato, atteso che le condotte di falso e truffa ascritte risultano pertinenti agli anni 2009 e seguenti, di molto successivi all'anno di imposta oggetto del presente giudizio.

5. Parimenti generico e come tale manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, peraltro

neppure richiesta ai giudici di appello ai quali venne unicamente sollecitata la riunione del processo a quello RG n. 5521/11 della Procura della Repubblica di Ancona, riunione che fu respinta in considerazione della non attualità di tale pendenza in secondo grado. Tale istanza, riproposta del tutto genericamente nel ricorso, oltre a risultare all'evidenza del tutto inammissibile per aspecificità, sarebbe stata comunque da disattendere in considerazione di quanto esposto a punto che precede.

6. A fronte della congrua ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata, con la quale il ricorso non si confronta in maniera specifica, limitandosi a riproporre censure già avanzate in grado di appello, il ricorso risulta pertanto inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, in forza del disposto di cui *all'art. 616 c.p.p.* , al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018